



REPUBBLICA ITALIANA  
*In nome del popolo italiano*

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Prima sezione civile**

Il Giudice dott. Cristiana Delfa ha emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 bis e seg. c.p.c.**

nella causa civile iscritta al n. 17251/2013 R.G. promossa

**Da**

nato a Tindintò, Bafatà ( Guinea Bissau) rappresentato  
e difeso per procura allegata all'atto introduttivo dall'avv. R. Campochiaro;

**ricorrente**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI SIRACUSA**, -- in persona del  
legale rappresentante pro tempore.

**resistente contumace**

Con l'intervento del P.M.

**IN FATTO E DIRITTO**

Premesso che con ricorso avanzato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008 il ricorrente, cittadino del Guinea Bissau, ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale del 27.11.2013 notificato il giorno 12.12.2013, chiedendo di accertare il proprio diritto a vedersi accordare la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs 251/2007 o quella umanitaria;

ritenuto che, sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità del presente ricorso in quanto tempestivamente proposto;

che va altresì ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Catania, atteso che



l'articolo 35 attribuisce la competenza al tribunale "che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento" e nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/08 e' competente il Tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto;

che nessuno dei resistenti si è costituito in giudizio;

che in punto di onere della prova, il Supremo Collegio ha invero affermato che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva C.E. 83/2004; che, per il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria; che ne consegue che deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. sez. un. 17 novembre 2008 n. 27310);

che quanto alla domanda di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*" (lett. g dell'art. 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., "*ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*";



che, in definitiva, deve trattarsi di atti persecutori o rischi di danni gravi nei quali non può avrere rilievo il solo contesto nazionale del paese di provenienza in quanto il giudizio deve comunque essere individualizzato, sebbene sia vero che tanto più il ricorrente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi personali della sua situazione personale tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesta affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria richiesta ( vedi Corte di Giustizia 17/2/2009 nella causa 465/07 );

che il ricorrente ha invero dedotto di aver lasciato il suo paese per sfuggire agli assassini di un amico del padre che faceva politica e che lo aveva allevato dopo la morte del genitore; deduceva altresì che i militari lo avevano arrestato e torturato per tre mesi per sapere cosa facesse il suo tutore;

che la versione fornita dal ricorrente appare compatibile con il panorama socio- politico del paese di provenienza che appare connotato da una forte instabilità politica (tenuto conto dei colpi di stato che si sono susseguiti ) e della circostanza che trattasi di uno dei principali centri del traffico mondiale di droga; trattasi di un paese caratterizzato dalla carenza delle garanzie minime di legalità e democraticità della vita pubblica, delle condizioni essenziali di libera e pacifica convivenza ciò che mette costantemente in pericolo la sicurezza, la salute e l'incolumità pubblica;

che, pertanto unitamente valutati gli elementi personali come sopra riportati e il contesto del paese d'origine dell'istante appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che l'odierno ricorrente, nel caso di rimpatrio, sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale;

che pertanto tale capo di domanda va accolto;

che, stante la mancata costituzione della parte resistente e l'estrema opinabilità delle valutazioni operate in questo genere di procedimento, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;

**P.T.M.**

Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, riconosce in capo al ricorrente il diritto di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

dichiara irripetibili le spese di giudizio.



Catania, 3.6.2016

Il Giudice  
dott.ssa Cristiana Delfa

